

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----0-----

Prot. n° 2603

Brindisi, li 23-11-1960

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Assegnazione alloggio in
locazione semplice - LEGGE 640 -
Case per pescatori.-

Al Sig. Prudentino Angelo

Frazione Villanova

Ostuni

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la
Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito nella frazione Villanova del Comune di
Ostuni, Palazzina B interno 12.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori
equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £.12.100.=, come
appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.12.1960 al 10.1.1961
£.488 vano x vani 5£. 2.440.=
- b) - contributo alle spese per la luce occorrente per
il funzionamento della pompa per l'acqua.....£. 136.=
- c) - I.G.E. 3% su a).....£. 74.=

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 2.650

- d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)....." 7.950
- e) - deposito spese contrattuali....." 1.500

T o t a l e.....£.12.100
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna
dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 2 dicembre c.a., sarà dichiarata rinun-
ciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

Bollettino n° 581 del 20/11/60

di £ 12.100 = flg

[Signature]

[Signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo
I sottoscritt (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
o e ed il
convenzioni fra essi denunzianti (3)
Sig. PRUDENTINO ANGELO

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n.A/I del P/B/12to

Designazione delle cose locate :

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI 640 -

V. M. Maggiori Perpetuari

dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Durata della locazione :

L. 2440 mensili anticipate

29280

Corrispettivi pattuiti :

~~Reato catastale esclusa la rivalutazione L.~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI,

27 Agosto

63

A , addì

19

I DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

29 AGO 1963

19 al N.

vol. foglio registro ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impositi a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. G. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. PRUDENTINO ANGELO

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 196

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

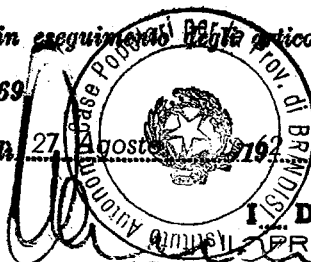
Designazione delle cose locate: Appartamento n. palaz. B/12 lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI- 640-

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti L. 2440- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequio degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



I DENUNZianti (7)

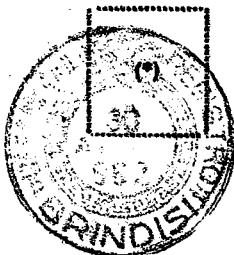
BRINDISI PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 30 AGO 1962 19 al N. 3702

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 3267
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 29 DIC. 1930

- AL SIG. Angelo PRUDENTINO
~~VIA~~ Casa per Pensionari n. 19/B
VILLANOVA (Ostuni)

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE
(Comm.Avv.Vincenzo PALMA)